

Visti i decreti 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987 e 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989 e 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Sentito il parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, nominata con decreto ministeriale 3 luglio 1989;

Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali e della sanità;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge n. 748/84;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati e integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986 e 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989 e 27 settembre 1991, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di 6 mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità della normativa vigente prima di tale data.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

*Il Ministro  
dell'agricoltura e delle foreste*  
FONTANA

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
GUARINO

DECRETO 11 gennaio 1993.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984;

## CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

## 1. Premessa.

Al paragrafo 1.2 viene aggiunta la seguente frase: Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili per il magnesio e lo zolfo sono rispettivamente, 2% di ossido di magnesio (MgO) e 5% di anidride solforica (SO<sub>3</sub>).

Dopo il paragrafo 1.7 viene aggiunto il paragrafo seguente:

1.7-bis — Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organominerali il contenuto in piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg.

## 5.1. Concimi organici azotati.

All'elenco dei concimi organici azotati si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
15	Letame essiccato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e trasformazione di deiezioni animali con o senza lettiera	3% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno 2% azoto organico Carbonio organico: minimo 25% Rapporto C/N: massimo 15 Tasso di umificazione: minimo 10% Grado di umificazione: minimo 25% Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 mg/kg Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 mg/kg	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: letame essiccato bovino, equino, ovino, ecc.	Carbonio organico Azoto totale Azoto organico Rapporto C/N Tasso di umificazione Grado di umificazione	È consentito dichiarare il contenuto di: Rame (Cu) assimilabile sul secco e Zinco (Zn) assimilabile sul secco, qualora siano inferiori ai valori massimi indicati alla colonna 4

## 5.1.1. — Concimi organici azotati fluidi.

All'elenco dei concimi organici azotati fluidi si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
3	Sangue fluido	Sospensione ottenuta dal sottoprodotto della macellazione decoagulato, concentrato e aggiunto di idoneo conservante	4% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno 3,7% azoto organico 14% C organico	—	Azoto totale Azoto organico Carbonio organico	Devono essere indicati in etichetta il conservante utilizzato e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno rispetto alla data di preparazione

## 5.2. --- Concimi organici NP.

Nella colonna 9 ( $P_2O_5$ ) per tutti i tipi di concime viene depennata la frase: Il fosforo anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.

## 8. --- Miscela di concimi organici NP. Alla colonna 11 è inserito il testo seguente:

Colonna 11: Per le miscele contenenti Borlande è consentito dichiarare il contenuto in Ossido di potassio ( $K_2O$ ), purché non inferiore all'1%.

All'elenco dei concimi organici NP si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Letame suino essiccato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e lavorazione di deiezioni suine tal quali	5% N + $P_2O_5$	2,5% N 2% $P_2O_5$ Carbonio organico: 30% Grado di umificazione: 25% Tasso di umificazione: 10% Rapporto C/N: massimo 12 Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 ppm Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 ppm	Azoto totale	$P_2O_5$ totale	Azoto organico	$P_2O_5$ totale	---	È obbligatorio dichiarare il tenore in carbonio organico nonché il grado e il tasso di umificazione. È ammessa la dichiarazione del contenuto in ossido di potassio ( $K_2O$ ) se superiore al 2%

ALLEGATO 1C

## AMMENDANTI E CORRETTIVI

## 2.1. --- Ammendanti organici naturali.

L'ammendante n. 1 «Letame essiccato» viene sostituito dal seguente:

1	2	3	4	5	6	7
1	Letame	Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche	C organico sul secco: 30% minimo Rapporto C/N: 50 massimo Umidità: 30% massimo	È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali Esempio: letame bovino, equino, ovino, ecc.	Umidità C organico N totale Rapporto C/N	---

## 2.2. -- Correttivi Calcici e Magnesiaci.

All'elenco dei Correttivi Calcici e Magnesiaci si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
21	Gesso di defecazione	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione mediante acido solforico	CaO: 20% sul secco SO <sub>3</sub> : 15% sul secco C organico: 10% sul secco N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale SO <sub>3</sub> totale	È consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale

ALLEGATO 3

## TOLLERANZE

## 2. -- Concimi CEE.

Il punto 2.1.4. - Altri elementi, è sostituito dal seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -K <sub>2</sub> O MgO-Cl-CaO-SO <sub>3</sub>
Ossido di magnesio . . . . .	0,9
Cloro . . . . .	0,2
Ossido di calcio . . . . .	0,9
Anidride solforica . . . . .	0,9

## 3.3. Concimi organici.

3.3.1. -- All'elenco dei concimi organici azotati (solidi e fluidi) aggiungere i seguenti prodotti e le relative tolleranze:

	N	C
Letame essiccato . . . . .	0,3	1
Sangue fluido . . . . .	0,3	1

3.3.2. -- All'elenco dei concimi organici NP aggiungere il seguente prodotto e le relative tolleranze:

	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	C
Letame suino essiccato . . . . .	0,3	0,3	1

## 4.2. Correttivi calcici e magnesiaci.

Il testo al punto 4.2. viene sostituito dal seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:		
	CaO	MgO	SO <sub>3</sub>
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 20 . . . . .	0,7	0,7	—
Per i correttivi numeri 12, 13, 14, 15 e 21 . . . . .	0,7	—	0,5
Per i correttivi numeri 16 e 19 . . . . .	0,7	—	—
Per il correttivo n. 17 . . . . .	—	0,7	0,5
Per il correttivo n. 18 . . . . .	—	0,7	—

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge n. 748/1984 è il seguente:

«Art. 8 (Concimi).

## 1. Concimi CEE.

L'indicazione «Concime CEE» può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti — NP, NK, PK, NPK — appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato I A della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato I A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## 2. Concimi nazionali o concimi.

Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» — minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi — s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato I B.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato I B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato I B, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'art. 10.

## 3. Commercializzazione dei concimi.

## I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati I A e I B della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intellegibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'art. 10.

## II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'art. 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.

## III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possono compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

Art. 9 (Ammendanti e correttivi). Sono «ammendanti» oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'art. 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato I C della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente art. 8.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato I C.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato I C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato I C, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'art. 10.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

Art. 10 (Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti). Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

*a)* tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

*b)* due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*c)* un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

*d)* un rappresentante del Ministero della sanità;

*e)* un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

*f)* un rappresentante del Ministero delle finanze;

*g)* tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

*h)* quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

*i)* quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*l)* un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

*m)* un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**93A0155**